



Comune di Pordenone

Prot. n. **COMUNE DI PORDENONE** c_g888
Prot.N. **0063466 / P** ACOPN01/GEN
Data: 12 agosto 2022 Class: 9-2

Ordinanza n. **460/2022**
Data **12/08/22**

OGGETTO: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della manifestazione sportiva podistica a carattere agonistico denominata "41^{ma} Edizione **GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE CITTA' DI PORDENONE**" programmata nella giornata di domenica 11 settembre 2022.

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI CORDENONS

Vista l'istanza presentata in data 05 luglio 2022 (Prot. Gen N. 52246/A del 05.08.2022) a firma del Signor Ing. Carlo Carniello, in qualità di Presidente protempore e Legale Rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica **ATLETICA BRUGNERA/PORDENONE** Friulintagli con sede in via Villa Varda n. 15 a Brugnera (PN), intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere una gara podistica a carattere competitivo denominata "41^{ma} Edizione **GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE CITTA' DI PORDENONE**" nella giornata di domenica 11 settembre 2022, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, nel centro urbano di Pordenone, interessando esclusivamente le seguenti strade dell'ambito Comunale: partenza in P.zza XX Settembre, v.le Martelli, via N. Tommaseo, via F.lli Bandiera, v.le Cossetti, p.zza XX Settembre, via Trieste, p.zza Risorgimento, via Trento, p.le Ellero dei Mille, ritorno in p.zza XX Settembre su bretella di collegamento laterale a sede Banca Friuladria, p.tta Cavour, ritorno ed arrivo in p.zza XX Settembre;

Considerato che suddetta manifestazione raccoglie il consenso e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

Visto il provvedimento Prot nr. 52246/A datato 09 agosto 2022 (prot. gen. N°63090/P del 11.08.2022), con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara podistica succitata;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa, la necessità di disciplinare la circolazione veicolare per eliminare o comunque limitare gli inconvenienti e di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada e alle esigenze del traffico;

Ritenuto altresì di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada, come modificato dall'art. 2 del D.L.vo 15.01.2002 n. 9 la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

Visto:

- l'articolo 5 comma 3, 7 e 9 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

il giorno domenica 11 settembre 2022, al fine di consentire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza della competizione podistica, lungo il percorso e in altre aree specificatamente individuate, indipendentemente dall'eventuale possesso di autorizzazioni in deroga, è istituito:

A) dalle ore 12.00 alle ore 20.30, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, ambo i lati, per tutti i veicoli, nelle seguenti strade o tratti di esse: piazza XX Settembre, p.le Ellero, viale Trento, piazza Risorgimento (area compresa tra viale Trento e viale Trieste), viale Trieste, via Cossetti (compresi gli stalli di sosta antistanti l'ex Gastronomia Forniz), via F.lli Bandiera (dall'intersezione con via Cossetti a via N. Tommaseo), via N. Tommaseo, v.le Martelli (dall'intersezione con via N. Tommaseo sino a via Cossetti).

B) Dalle ore 14.30 alle ore 20.30 e comunque, fino al termine della manifestazione, DIVIETO DI TRANSITO con SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE, per tutti i veicoli, indipendentemente

dall'eventuale possesso di altre autorizzazioni in deroga, fatta eccezione per quelli dell'organizzazione o a seguito della gara nonché, quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione stessa e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza, nelle seguenti strade o tratti di esse: Piazza XX Settembre, v.le Martelli (dall'intersezione con via Tommaseo all'intersezione con via dei Molini – lato destro secondo il senso di marcia della competizione per una larghezza di mt. 3.00), via N. Tommaseo, via F.lli Bandiera, via Cossetti, Viale Trieste, piazza Risorgimento (lato destro compreso tra viale Trento e viale Trieste - secondo il senso di marcia della competizione per una larghezza di metri 3.00), viale Trento (lato destro secondo il senso di marcia della competizione per una larghezza di metri 3.00), p.le Ellero, piazza Risorgimento (intersezione con v.le Dante), Vicolo Roma (intersezione viale Martelli), via Roma intersezione con via dei Molini, viale Martelli intersezione con P.zza Giustiniano.

C) Dalle ore 14.30 alle ore 20.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, SENSO VIETATO con DIREZIONI OBBLIGATORIE nelle seguenti strade: viale Martelli intersezione Piazza Giustiniano provenienza da via Dante, obbligo di svolta a sinistra, Via Roma intersezione via dei Molini provenienza da Piazza della Motta, obbligo di direzione a destra o sinistra.

D) Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In considerazione della sospensione della circolazione nelle vie interessate dalla manifestazione, ove possibile, alle intersezioni limitrofe o adiacenti verranno disposte le opportune deviazioni ai flussi veicolari.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, fatte salve specifiche prescrizioni già richiamate nei puntuali divieti succitati, in via generale i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione nell'ambito dello svolgimento della manifestazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DA' ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

DEMANDA

- **All'A.S.D. dilettantistica ATLETICA BRUGNERA/PORDENONE Friulintagli**, con sede in via Villa Varda n. 15 a Brugnera (PN), organizzatrice della manifestazione sportiva, il compito di provvedere ad idonea e opportuna transennatura del percorso di gara avente caratteristiche di circuito chiuso, previ accordi organizzativi con il Settore VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO del Comune di Pordenone, dando precisa osservanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
In particolare si richiama il soggetto autorizzato:
 - a dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare ai residenti delle vie interessate allo svolgimento della competizione, attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità anche con avvisi a domicilio;
 - ad un'adeguata sorveglianza dell'area e delle strade impegnate dalla competizione, nonché dei principali passi carrabili a servizio dei condomini, con proprio personale di provata capacità ed esperienza, dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento.
- **Al Settore VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO in accordo con l'A.S.D. dilettantistica ATLETICA BRUGNERA/PORDENONE Friulintagli, il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l'organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0434 - 392812 prima della decorrenza del presente atto.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL COMANDANTE
dott. Massimo Olivotto

IL RESPONSABILE U.O.C.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI POLIZIA LOCALE
C.C. Danilo Del Cas

